

Francesco Gazzoni

Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Università La Sapienza di Roma

ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ PERDUTA (PSICOFAVOLA FANTAGIURIDICA SULLO PSICODANNO PSICO- ESISTENZIALE)

In una, ormai irreperibile, edizione discografica di Pierino e il lupo di Prokofieff, che conservo gelosamente, il narratore Tino Carraro esordiva con questa efficace, quanto interpolata, domanda; «Posso raccontarvi una storia» o meglio avrebbe dovuto dire, come dice Arnoldo Foà in un'altrettanto interpolata versione, una favola? Anch'io vorrei iniziare così questo scritto, suggeritomi dalla lettura di sentenze che, al fine di concedere un risarcimento, hanno ideato vaghi diritti della personalità o ipotizzato, sulla scia di una brillante dottrina, il danno esistenziale.

Si tratta, infatti, di una favola, una favola giuridica che ha radici lontane di mezzo secolo, da quando si cominciò a discutere il caso Superga, radici, che vanno rievocate per comprendere attraverso quali percorsi si sia giunti al punto in cui ci troviamo.

Per questo ho preferito scrivere anch'io una favola, anzi una piccola favola piuttosto che cimentarmi con discorsi pseudo tecnici, che in questa materia, dominata dalla psiche e dalle modalità realizzatrici della persona, sono solo la foglia di fico dietro nascondono le emozioni e la cultura dei singoli giuristi, i quali, come dice Paolo Cendon dei giudici, raccontano se stessi, lanciando messaggi nella bottiglia.

Pertanto il mio scritto non è e non vuole essere un contributo scientifico alla discussione, ma solo un modo atipico per esprimere, a mia volta, emozioni e divertirmi un pò, con divagazioni varie, in chiave paradossale, perché la psicofavola, in verità, è alquanto grottesca. Si tratta dunque, direbbe sempre Paolo Cendon, di pagine di diario, le quali, se si ha tempo da perdere al punto da leggerle, dovranno essere valutate come tali, nella speranza di essere riuscito nel tentativo di introdurre elementi, di ironia in quegli studi, giuridici «inguaribilmente improntati alla più tetraggine», come ha ben osservato Giovanni Battista Ferri.

Lascio al lettore di stabilire chi, nella psicofavola, assuma le vesti di Pierino, del nonno, dell'anatra, del lupo e, soprattutto, se i cacciatori siano già arrivati o tardino ancora ad arrivare.

Prologo. Il Dittatore era soddisfatto: aveva finalmente avuto il suo bel codice civile. Chiamò l'Emiliano e si congratulò per il fatto di essere riuscito ad imporre certe strambe idee sui limiti dell'autonomia privata ed altro, che a lui erano tornate molto utili come veicolo per spruzzare qui e là il codice con la sua ideologia, anche se, gli disse, si era fatto

sfuggire il colpo grosso, quello di indurre a codificare addirittura i principi generali di questa ideologia, nonostante che taluni illustri Soloni, in una memorabile adunanza, lo avessero richiesto.

L'Emiliano si scusò, ma ci rimase male e pensò che il Dittatore non l'amava quanto l'amava lui: un amore strano, ingenuo, frutto certamente di abbaglio ideologico. L'Emiliano, in verità, era stato raggirato e non si era reso conto che le sue idee sulla socialità l'avevano condotto sulla cattiva strada. Povero Emiliano, così lontano dagli intrighi della politica!

Il Dittatore lo congedò e si mise a leggere la relazione che aveva scritto un funzionario del ministero di grazia e giustizia per spiegare certe soluzioni adottate dal codice. Il funzionario si chiamava Guardasigilli, perché ogni mattina, quando entrava nel suo ufficio, guardava se i sigilli da lui apposti la sera prima allo sportello dei suo mobile bar erano integri: sarebbe stato davvero spiacevole se i suoi sottoposti si fossero attaccati a qualcuna delle sue bottiglie di liquore.

Il Dittatore lesse per caso gli artt. 2043 e 2059 e notò che il danno poteva essere anche non patrimoniale e doveva comunque essere ingiusto. Si domandò se era mai possibile concepire un danno giusto e si rispose che in effetti quel che poteva essere dannoso per un singolo, poteva essere vantaggioso per altri e quindi giusto. In fondo la dittatura, egli pensò, danneggiava tanti individui, proprio sul piano non patrimoniale, ma non si poteva negare che essa fosse l'unico sistema giusto.

Il Dittatore, in verità, odiava il diritto privato e le stupide libertà che ad esso si ricollegavano, così come quel fantomatico diritto soggettivo che tanto avrebbe voluto trasformare in interesse legittimo, in funzione, in potestà. Non aveva forse sostenuto quel famoso Solone, con il nome di una città che non ricordava, che ogni uomo fin dal suo nascere era destinato ad essere un cittadino soldato e comunque un funzionario? Ben detto, commentò tra sé il Dittatore. E si ripromise di convocarlo a palazzo per dargli una medaglia, se solo si fosse ricordato il nome della città. Così gli avrebbe chiesto di spiegargli meglio quell'articolo, del codice anche per verificare se quella sua idea sul danno giusto poteva tornargli utile per danneggiare ancora di più tutti quelli che non la pensavano come lui, visto che il suo pensiero era la rappresentazione della giustizia, con la g maiuscola, aggiunse con enfasi e convinzione.

Il Dittatore fu poi preso da altri impegni e dimenticò gli artt.2043 e 2059 fino al giorno in cui dovette prendere atto che la giustizia era altra cosa, talvolta anche sommaria. Ma ormai era troppo tardi perché questa scoperta coincise con la sua morte, sicché di quegli articoli si occuparono solamente i Decisionisti e i Soloni.

I Soloni costituivano una piccola schiera di strane persone, che passavano la vita studiando, solo per dimostrare di essere i più bravi di tutti, tant'è che si arrabbiavano moltissimo se venivano contraddetti. Purtroppo per loro, però, dato che studiavano le stesse materie, finivano inevitabilmente per parlare sempre gli uni degli altri, in una continua lite a distanza, in cui ciascuno accusava gli altri, in modo più o meno educato, di non aver capito nulla di quella certa questione.

Di qui antipatie, rivalità, gelosie e soprattutto pettegolezzi, in un'orgia di narcisismo infantile e di autoreferenzialità. Gli unici che si salvavano erano i Soloni che facevano gli avvocati, perché non studiavano se non gli atti di causa e preferivano il vile denaro a quelle discussioni che, in termini di resa economica, non valevano un bel niente.

I Decisionisti, per parte loro, erano molto più numerosi. Essi avevano il compito, da soli o riuniti in un collegio, di risolvere le liti tra i cittadini o di condannarli penalmente. Anch'essi erano spesso in contrasto tra di loro, anzi in questo caso il contrasto nasceva dal fatto che, addirittura, certi Decisionisti si occupavano non tanto di risolvere la lite, quanto di controllare se essa era stata ben risolta da altri Decisionisti, loro sottoposti. Vi erano infatti Decisionisti minori, maggiori e supremi, sicché l'incertezza era, a ben vedere, pressoché inevitabile. Per sapere come sarebbe finita la lite bisognava non solo aspettare anni e anni, ma augurarsi di non incappare in Decisionisti stravaganti. E di: stravaganze, in verità, se ne sentivano in giro tante.

Non a caso, del resto, il *latinorum* degli Azzecagarbugli aveva coniato un iquitante motto, *habent sua siderea lites*, che era come dire: sei affidato alle stelle, sicché l'esito della lite poteva essere previsto solo dalla veggente, consultando la sfera di cristallo.

Parte prima. Soloni e Decisionisti si riunirono dunque per decidere come: interpretare gli artt. 2043 e 2059 e così ricostruire il sistema della responsabilità civile, che tanto aveva incuriosito il defunto Dittatore.

La discussione fu breve e poco animata, perché quasi tutti furono d'accordo nell'affermare che l'illecito civile non era diverso da quello penale, sicché valevano per l'uno le stesse regole dell'altro, che così furono riassunte, a mò di comandamenti;

1) l'[art.](#) 2043 era norma secondaria a carattere sanzionatorio e si applicava quando era violata una norma primaria;

2) la norma primaria, era solo quella che prevedeva diritti assoluti, come tali tutelati *erga omnes*;

3) la sanzione era costituita dal risarcimento del danno patrimoniale e solo eccezionalmente, se la legge di volta in volta lo prevedeva, di quello non patrimoniale ([art.](#) 2059), sicché danno ingiusto finiva per significare pregiudizio economico;

4) peraltro, poiché un pregiudizio economico non sarebbe potuto essere né giusto, né ingiusto, il legislatore ed anche Guardasigilli nella sua relazione, si erano sbagliati, perché l'ingiustizia doveva essere semmai riferita al fatto e non al danno;

5) al pari dell'illecito penale, quello civile pretendeva sempre la colpa o il dolo del danneggiante, come del resto aveva espressamente detto Guardasigilli nella sua relazione, criticando perfino i camerati tedeschi.

Passarono gli anni e un brutto giorno accadde una spaventosa sciagura: tutti i giocatori del Torino, la squadra di calcio campione d'Italia, perirono in un incidente aereo. Tornavano da una partita giocata in Portogallo e, al momento dell'atterraggio, per un errore del pilota, l'aereo cozzò contro la basilica di Superga, schiantandosi al suolo. Fu una

tragedia nazionale. Il piccolo Ciccio Gazza futuro Solone, pianse per giorni interi e si calmò solo quando convinse la madre a portarlo in pellegrinaggio a Superga, dove depose un mazzo di fiori nel punto in cui l'aereo si era schiantato.

Naturalmente l'incidente dette luogo a molte polemiche con coinvolgimento di Decisionisti e Soloni, perché l'Associazione Torino Calcio aveva chiesto alla compagnia aerea il risarcimento dei danni patiti per la morte dei giocatori, che aveva causato, come ovvio, la fine del rapporto di lavoro sportivo e quindi l'estinzione del relativo diritto di credito alla prestazione.

La richiesta sollevò un polverone giuridico incredibile, perché per la prima volta si tentava di forzare quell'interpretazione condivisa dell'[art. 2043](#) nel punto, ben qualificante, in cui individuava nelle sole norme sui diritti assoluti quelle suscettibili di sanzione, se violate. I Soloni si divisero e scrissero addirittura libri interi, tanto la cosa era controversa.

Al contrario i decisionisti minori, maggiori e supremi furono concordi nel respingere la richiesta risarcitoria, affermando che il danno subito era indiretto, essendo diretto solo quello alla vita dei calciatori, sicché esso non poteva essere risarcito in base a quanto disposto dall'[art. 1223](#).

In base a questa vicenda i cinque comandamenti sembravano tutto sommato poter sopravvivere anche per il futuro. ma così non fu. Dopo anni di disinteresse, alcuni tra i giovani Soloni, spinti anche dalla necessità di dire sempre cose nuove e originali, per farsi notare e progredire nella carriera, cominciarono ad attaccare i comandamenti, con tesi che agli occhi dei più anziani apparvero ardite quanto blasfeme.

I comandamenti subirono un assedio degno di forte Alamo e alla fine crollarono. Il Solone Neapolitan sbeffeggiò la concezione etica e quasi religiosa della punizione per la violazione di una regola, che presupponeva in ogni caso la colpa. Il Solone Eremita introdusse l'idea dell'illecito di massa e della responsabilità oggettiva da assunzione del rischio. Il Garante, giovane e seduttivo Solone (novella Maga Circe o magari Pifferaio magico), affascinò la platea rovesciando completamente la prospettiva, dal danneggiante al danneggiato, sicché il vero problema, ormai relativizzato il ruolo della colpa, diventava quello dell'ingiustizia del danno.

In verità già si dubitava che l'ingiustizia dovesse essere del fatto. Un Solone con un cognome straniero pieno di consonanti, che, a seconda dei gusti musicali e dei rispettivi caratteri, alcuni pronunciavano con durezza, altri con dolcezza, aveva sostenuto che illecito era il fatto non già *contra ius*, confermando che l'[art. 2043](#) non era norma secondaria sanzionatoria, ma non *iure*, sicché la violazione poteva dare riguardare situazioni soggettive anche diverse dal diritto soggettivo.

Il Solone Gattopardo geniale e fantasioso, ma preoccupato di salvare il salvabile, si affrettò a precisare che in ogni caso l'interprete doveva ancorare l'ingiustizia a riferimenti normativi chiari e precisi, proponendo un sistema analogo a quello francese e tedesco, sicché la tipicità

dell'illecito, che stava uscendo dalla porta, potesse rientrare dalla finestra. Essa infatti si otteneva con un procedimento di semplificazione di fattispecie legalmente prevenute o represses.

Ma Garante si occupò di dare un colpo mortale a questi tentativi di retroguardia, individuando nell'ingiustizia del danno una clausola generale, il cui referente era il principio di solidarietà di cui. all'art. 2 Cost., pudica foglia di fico per mantenere una parvenza di normatività, mentre, in questa prospettiva, spettava al giudice, e non più alla legge, di stabilire quali fossero gli interessi da proteggere in chiave risarcitoria.

Più tardi, buon ultimo, il Solone Ottimo scoprì l'acqua calda, richiama l'art. 1322, quando ormai i Decisionisti risarcivano perfino il danno per la lesione di situazioni più di fatto che di diritto, dopo che quella del diritto di credito era già stata risarcita, grazie anche alla forza del destino (da Superga a Meroni).

Il povero Kothner, Solone tradizionalista, disperato di fronte alle rovine fumanti dei comandamenti, parlò di apriorismo ideologico e eversivo, di violazione dell'obbligo di fedeltà del giurista all'ordinamento e alle esigenze obiettive della vita.

Egli non immaginava che sarebbero stati poi i Decisionisti, novelli Attila, a scorazzare come cavalli selvaggi nei verdi prati fioriti del sistema della responsabilità civile, che lui e i suoi amici avevano seminato e coltivato amorevolmente per tanti anni.

Parte seconda. Resisteva, ultimo mattone di un edificio diroccato, il terzo comandamento, quello sul carattere patrimoniale del danno risarcibile, essendo il risarcimento di quello non patrimoniale limitato ad ipotesi tassativamente previste dalla legge, secondo quanto stabiliva l'art. 2059. Già il Solone Dotto, al fine di giustificare il risarcimento di qualsivoglia diritto della personalità, aveva proposto un'interpretazione furbastra, ma un pò velleitaria, del sistema collegando l'art. 2059 con, gli artt. 7, 9, 10, ma le contraddizioni del sistema esplosero quando Decisionisti minori si rivolsero al Collegio dei Probiviri, affinché dichiarasse non conforme alla Costituzione detta norma, che non permetteva di risarcire il danno patrimoniale alla salute, in assenza di un reato accertato (art. 185 c.p.).

I Probiviri se la cavarono collegando l'art. 2043 all'art. 32 Cost., sicché da un'interpretazione del sistema risultava che il danno alla salute, quale danno evento, non era disciplinato dall'art 2059, perché non poteva non essere risarcito sempre, laddove il danno patrimoniale e, quello morale, quali danni conseguenza, potevano anche non sussistere, se, nel primo caso, leso fosse stato, ad esempio, un barbone o un pensionato e, nel secondo, il fatto illecito non avesse costituito reato.

L'art. 2059 era pertanto bensì salvo, ma quale norma eccezionale che non riguardava il danno alla salute, come anche sosteneva Walther von Stolzing, fautore bensì della qualificazione non patrimoniale di quel danno (oltre tutto non misurabile con criteri di uniformità, incompatibili con la dignità dell'individuo, che sarebbe stato altrimenti patrimonializzato, egli affermava con sdegno), ma in costante ricerca delle somi-

glianze, come quelle con l'art. 2043 e con il volto dell'amata, di cui cantava nel contesto di un Minnelied che ebbe un certo successo, anche presso qualche Decisionista supremo.

Viceversa, attraendo il danno alla salute all'interno dell'art. 2059, si sarebbe poi potuta giustificare la mutilazione di questa norma nella parte in cui poneva un limite. Di qui, attraverso il danno alla salute psichica, si sarebbe potuto tentare di affrancare dal limite anche il danno morale e a quel punto il gioco sarebbe stato fatto.

Svincolato dal reato, il *pretium doloris* avrebbe infatti riguardato qualsivoglia possibile *fattispecie*, sicché il danno morale, da danno conseguenza che era nel sistema codicistico, sarebbe potuto divenire danno evento, sol che si fosse inventato un diritto leso, analogo a quello biologico psichico. E così anche il creditore avrebbe potuto pretendere il risarcimento per il dolore provato a seguito dell'inadempimento, avvalendosi del concorso delle responsabilità, contrattuale e extracontrattuale. In tal modo le obiezioni avanzate da Neapolitan sarebbero venute meno.

Il danno biologico psichico poteva essere, dunque il cavallo di Troia, con il quale espugnare, la cittadella del danno non patrimoniale.

L'occasione per introdurre l'ardita costruzione legnosa (del cavallo si intende) fu proprio quando si decise di sfruttare al meglio la simpatia che suscitavano i superstiti di chi fosse stato ucciso.

Il problema era quello di stabilire se essi avessero diritto al risarcimento del danno biologico non solo *iure successionis*, ma anche *iure proprio*. Nel primo caso, in verità, se il diritto era stato acquisito al patrimonio del morto, evidentemente sarebbe poi passato in quello degli eredi, familiari o estranei che fossero stati. Ma quando poteva dirsi avvenuta l'acquisizione?

La risposta dei Decisionisti supremi fu agghiacciante e cinica: non era sufficiente morire, anzi se si moriva all'istante nessun diritto poteva dirsi nato, perché il danno alla salute era danno alla vita che continuava, sicché il leso doveva campare e soffrire quel tanto che fosse stato ritenuto sufficiente (un giorno? Più giorni? Comunque non sei ore, affermava un Decisionista supremo, collezionista di orologi), per dire che la vita era continuata, anche se magari in coma.

Questa tesi causò una vera e propria mutazione genetica nei potenziali eredi delle vittime. Essi, se un tempo auguravano al loro "Caro" la morte più rapida possibile, per intascarne il patrimonio, ora cambiarono atteggiamento. Le chiese si riempirono di potenziali eredi di persone lese, i quali offrivano due candele al santo, preferito: la prima per pregarlo di non far morire rapidamente il leso, ma anzi di prolungargli la vita il più a lungo possibile, ferma, restando, ovviamente, la morte; la seconda per pregarlo di farlo soffrire come una bestia. Infatti più l'agonia fosse stata lunga e dolorosa, più il risarcimento a disposizione degli eredi sarebbe stato alto.

Il problema del diritto dei superstiti a pretendere un risarcimento per il danno subito in proprio, evidentemente di tipo psichico, non ebbe invece un'altrettanto facile soluzione, perché, in primo luogo, non si ca-

piva chi fossero i superstiti legittimati, non identificandosi essi con gli eredi.

Appena veniva uccisa una persona, si assisteva, così ad una geremiade di lamentazioni da parte di chiunque l'avesse avvicinata in vita: cameriere, amanti, amici, compagni di partito, di giochi e di congreghe varie, fidanzate, fornitori di cibarie di cui l'uccisa fosse stato affezionato cliente. Tutti, insomma, ma proprio tutti, assumevano di vivere la morte del soggetto come un trauma insuperabile o quanto meno come una vicenda stressante.

I funerali, un tempo frequentati di malavoglia da chi non ne poteva fare a meno, divennero di colpo il palcoscenico ove la più varia umanità manifestava, recitando, il proprio sconvolgente dolore, con una gara a chi piangeva di più o sapeva trovare le parole più strappacuore e commoventi per ricordare il morto.

I fiorai, specializzati in corone mortuarie, si arricchirono improvvisamente, per l'incredibile aumento, della domanda, al pari dei giornali quotidiani, la cui pagina di necrologi, un tempo, limitata e più o meno poche inserzioni, con le quali si annunciava (a chi?) di partecipare al dolore dei familiari del morto, si allargò a dismisura, con una modificazione profonda dei testi, che ora manifestavano lo smisurato dolore dell'inserzionista per la scomparsa, mediante veri e propri piccoli saggi stilistici, che iniziavano con un «Ciao» rivolto all'ucciso, allo scopo di sottolineare il rapporto di stretta confidenza. La partecipazione al dolore dei familiari scomparve o fu messa in ombra, altro non essendo essi se non potenziali, anzi sicuri concorrenti piano risarcitorio.

I più informati sapevano che negli ordinamenti giuridici di common law si tendeva a risarcire il danno, oltre che a parenti e fidanzati emotivamente turbati, anche a chi si fosse trovato ad assistere ad un incidente impressionante e avesse subito uno shock nervoso, specie se avesse poi soccorso le vittime. Dunque costoro passavano le loro notti nei pressi degli incroci più pericolosi della città, sperando di essere testimoni di scontri mortali, tanto più redditizi se, per un colpo di fortuna, vi fossero stati cadaveri sbudellati in mezzo alla strada, teste e braccia mozze. I più fortunati potevano vantare uno schizzo di sangue sul proprio vestito o addirittura, vertice inarrivabile della sorte benigna, sul proprio volto. Di giorno essi non riuscivano ovviamente a lavorare per il sonno accumulato, ma in realtà il loro vero lavoro era diventato quello notturno.

Questa del c.d. danno da rimbalzo era diventato un vero pericolo, se si considera che, trattandosi di danno psichico, esso era alquanto sfuggente e di certo permetteva simulazioni e recite che il danno fisico, nella sua evidenza, non permetteva. Peraltro i Decisionisti riservarono la loro attenzione alla sola uccisione di un familiare. Essi, improvvisamente scopertisi fedeli alle tradizioni dei focolare, concentrato della sana e condivisa ipocrisia italica dei sepolcri imbiancati, risarcivano il danno a tutto spiano, solo discutendo se fossero legittimati i figli e il coniuge, tutti i parenti o piuttosto quelli conviventi con l'ucciso.

In tal modo i Decisionisti non consideravano che la convivenza era stata in ogni epoca inversamente proporzionale agli affetti, nel senso che quelli veri, tenaci e proiettati nel tempo pretendevano di necessità la lontananza, sicché la vicinanza fosse un fatto eventuale, ricercato ma non ottenuto e quindi, in quanto tale, desiderato. La storia di Tristano e Isotta, specie nella versione di Thomas, era lì ad attestarlo. A rigor di logica di vita vissuta, dunque, una presunzione di shock e di afflizione, quale esito dell'uccisione di qualcuno, poteva ipotizzarsi, almeno di regola, solo per coloro i quali, con costui, non avessero convissuto o, se la convivenza fosse stata in atto al momento della morte, essa si fosse protratta, fino a quel momento, per un breve periodo (qualche mese? Un anno?).

Un Decisionista minore, meno avventurista degli altri, si pose il problema in termini tecnici, complicandosi la vita e chiedendosi come potessero conciliarsi, con le norme della Costituzione, gli artt. 2043 e 2059 i quali, se rettammente interpretati, avrebbero escluso il diritto dei familiari superstiti a vedersi risarciti i danni alla salute iure proprio.

La questione approdò così di nuovo innanzi al Collegio de Proboviri. Il Presidente era preoccupato perché il loro responso avrebbe avuto un impatto enorme sulla popolazione, se si considera, come detto, la straordinaria ampiezza dei casi in cui il, danno da rimbalzo si sarebbe potuto in astratto, ipotizzare. Ci pensò su qualche giorno e poi si disse: «Qui ci vuole Hans Sachs! ». Sachs era un Proboviro anziano e molto rispettato, approdato al Collegio provenendo dalla schiera dei Soloni, un Solone molto tecnico (maestro, tra l'altro, di Walther von Stolzing, di cui poi corresse il Minnelied), che si era occupato a lungo degli esiti giuridici della morte, sicché il Presidente riteneva che egli avesse acquisito una certa sensibilità per quel tema. Non aveva però considerato che gli studi riguardavano bensì gli esiti della morte, ma solo in chiave patrimonialistica, mentre per i profili psicologici, e quindi per il problema del danno psichico, Sachs non aveva dato prove di particolare sensibilità.

Ed infatti il suo responso fu terribile: il danno psichico dei superstiti non era disciplinato dall'art. 2043, perché la colpa, del danneggiante, che sussisteva per l'illecito subito dal morto, non poteva essere estesa sic et simpliciter al danno dei superstiti, per difetto di concreta prevedibilità dell'evento, sicché la responsabilità sarebbe stata, contro la norma, oggettiva, per pura causalità.

Sachs osservò infatti che all'estinzione, per morte, del rapporto di coniugio, o parentale non ineriva necessariamente una, lesione della salute psichica dei coniuge o parente superstite, come invece accadeva, in quanto sussistesse, per il [diritto](#) di credito al mantenimento, che si estingueva, con conseguente risarcimento.

Sachs dimostrava così di avere una visione assai più realistica dei rapporti familiari, di convivenza, di quanto non avessero, i Decisionisti, che procedevano per presunzioni. Ma questo rigore conduceva a dire

che il danno psichico dei superstiti non sarebbe potuto giammai essere risarcito ex art. 2043, come invece era possibile per il danno biologico fisico, che, ovviamente, non era mai da rimbalzo.

Il responso poteva terminare qui, ma Sachs era uomo, dal cuore tenebroso e volle andare incontro ai superstiti, osservando che essendo la morte per uccisione l'esito di un illecito civile, ma anche penale, i superstiti si sarebbero potuti costituire parte civile, con applicazione dell'art. 185 c.p. e risarcimento del danno morale (che è danno conseguenza) a prescindere da colpa, dolo o prevedibilità, in tal modo risolvendosi anche il problema dei limiti della legittimazione ad agire. Ma allora, sentenziò Sachs, con una levata di ingegno inattesa, il danno psichico doveva essere risarcito quale momento terminale di quel turbamento iniziale e transitorio, tipico del danno morale. In altre parole, il Decisionista avrebbe dovuto liquidare il danno morale e in più un'altra somma per il danno psichico.

Sennonché Sachs pose un caveat pesantissimo: attenzione, cari Decisionisti, la somma ulteriore poteva essere liquidata solo se il superstite avesse dimostrato positivamente il danno, che non coincideva con il mero disagio o con una minore godibilità della vita, ma con, una vera e propria malattia depressiva, atta a far venire meno in tutto o in parte la capacità di vivere la vita quotidiana, con la perdita di qualità personali in via permanente. Addio alle presunzioni dunque, e addio ai tanti falsi afflitti, dovendo la prova essere data con certificati medici o a seguito di consulenze tecnico cliniche, possibilmente non pilotate.

I Decisionisti caddero in depressione, perché a loro piaceva tanto trasformarsi in Babbo Natale (o, per i Decisionisti femmine, nella Befana, benché brutta e vecchia) e accattivarsi la simpatia dei cittadini a buon mercato, senza sborsare, essi stessi, una lira. Tuttavia organizzarono un contrattacco, facendo presente di nuovo ai Probiviri, che il responso di Sachs (il quale in effetti era caduto nella trappola costruita dai nemici dell'art. 2059) unificava danno morale e danno biologico psichico, sicché se erano tutt'uno, allora il danno morale avrebbe dovuto essere risarcito in ogni caso, come i Probiviri avevano sentenziato per quello biologico, anche quindi in caso di presunzione di colpa ex art. 2054, sicché il limite di legge previsto dall'art. 2059 doveva saltare.

Il Presidente dei Probiviri chiamò Sachs e lo pregò di formulare un nuovo responso, cercando di mediare, ma Sachs era infuriato per tutte le critiche che Decisionisti e Soloni gli avevano rivolto. Così pretese ed ottenne che il responso non assumesse la veste di una vera e propria articolata decisione, ma quella della manifesta infondatezza della questione sollevata da quell'avventuroso Decisionista minore.

Sachs fu veramente cattivo nello scrivere, perché trapelava da tutte le parole il disprezzo per chi non voleva capire come stavano le cose e la bontà della sua [tesi](#). In verità egli si dovette arrampicare sugli specchi per confermare il precedente responso, limitandolo al solo caso in cui l'illecito civile fosse stato anche illecito penale, e lasciando dichiaratamente ad altri di ricostruire il sistema. Sachs, sotto questo aspetto, non fece il proprio dovere, anche di Solone, ma, con un colpo di reni,

adottò, per motivare, una formula psicoanalitica, parlando di «somatizzazione del danno morale».

E così tutti, credettero che egli avesse letto Freud e il famoso saggio su Lutto e melanconia, là dove il grande teorico dell'Io e dell'Es istaurava un parallelo tra la condizione che colpiva il superstite appena accadeva l'evento mortale e la melanconia della depressione psichica: due facce della stessa medaglia, quella cioè dell'Impoverimento, che nel lutto riguardava il mondo, privato dell'oggetto d'amore, e nella melanconia l'Io stesso, per una perdita oggettuale inconscia.

Parte terza. Gli anni passarono e se i Decisionisti supremi, sul solo piano probatorio, continuando per il resto a riconoscere il danno biologico del familiare superstite in quanto effetto non del tutto inverosimile (sic!) dell'uccisione, sembrava volessero fare ossequio al responso di Sachs, quelli minori continuarono ad andare per i fatti propri, come se nulla fosse, finché un giorno uno di loro (indotto a scherzare dal fatto che era il primo d'aprile), prese il toro per le corna e criticò apertamente Sachs, proprio nel punto più delicato del responso, quello sulla prova del danno psichico e sulla natura di vera e propria malattia.

La decisione finì su tutte le riviste specializzate e se ne parlò anche sui giornali e in televisione, tanto forte e sfacciata, era la motivazione, con la quale si sosteneva la piena legittimità giuridica di un «principio edonistico», che avrebbe dovuto in ogni caso far risarcire al superstite la perdita di godimento del congiunto, del sesso, della sua compagnia, dell'affetto, dell'aiuto morale. Ovviamente, in questa visione delle cose, il danno era presunto, e liquidato secondo equità, a differenza di quello patrimoniale che avrebbe dovuto essere provato rigorosamente sia nell'an che nel quantum, sicché il coniuge che più non faceva l'amore con l'altro, non gli parlava, lo mal sopportava o addirittura lo detestava, oltre al sospiro, di sollievo per la sua dipartita, avrebbe ricevuto in sovrappiù, grazie Decisionista, un bel gruzzoletto, da spendere, magari, con l'amante di sempre o con quella nuova.

Altro Decisionista minore affermava che il danno psichico tale era anche quando non rientrava nelle categorie della nosografia psichiatrica, perché l'idea tradizionale di patologia, sarebbe stata, a suo dire, sempre più distante e sfasata rispetto a quella di salute, ormai carica di aspetti inediti.

Ma non diversamente si comportavano taluni Decisionisti Supremi i quali teorizzavano un danno diretto alla famiglia, intesa ex art. 29 30 Cost. come formazione sociale interrelata e quindi al diritto del coniuge a regolari rapporti coniugali e al diritto dei figli all'educazione e ad un sano sviluppo psico fisico, il tutto con possibile ricorso al notorio e alle presunzioni. Si trattava di una variazione sul tema del diritto alla serenità familiare, invocato tempo prima da un Decisionista minore.

Altri Decisionisti si distinsero nell'inventarsi collegamenti erronei o assurdi. Così al fine di liquidare i danni patrimoniali futuri da morte del figlio minore, un Decisionista supremo di nuovo invocava gli artt. 29 30 Cost., senza considerare che si trattava di danno conseguenza e non di danno evento. Da parte sua un Decisionista minore richiama

l'art. 2 Cost. per giustificare il risarcimento del danno al convivente more uxorio superstite, da lesione di un diritto assoluto di libertà che si sarebbe manifestato nella convivenza di fatto.

Il responso di Sachs, dunque, vacillava vistosamente, ma ancora peggio, se possibile, andavano le cose in altri settori, grazie all'utilizzazione della tecnica indicata dai Proviviri per teorizzare il risarcimento del danno biologico diretto e cioè il collegamento dell'art. 2043 con una norma costituzionale.

Così, per liquidare al Comune un danno morale da reato, consistente in una devastazione ambientale di un centro storico, si richiamava l'art. 114 Cost. e un preteso diritto alla sua identità storica, culturale, politica ed economica, costituzionalmente protetta.

Mitica, e quindi indimenticabile, restava poi quella decisione che aveva liquidato il danno non patrimoniale al marito che non poteva più avere rapporti sessuali con la moglie, lesa da un'errata cistoscopia. Qui i Decisionisti supremi, dopo aver imboccato la strada della lezione del diritto di credito alla prestazione sessuale (il famoso debitum coniugale), operavano un'improvvisa virata dirigendo verso il danno alla salute psichica, dando così per scontato, cioè senza prova alcuna, che il marito fosse « uscito pazzo » per essere stato privato della sessualità coniugale, magari con conseguente obbligo di castità!

Si salvava solo quel Decisionista supremo, il quale, al marito e ai figli di una donna, i quali chiedevano un risarcimento, in quanto, a seguito di un errato intervento abortivo ella aveva perso la capacità di procreare, replicò che non esisteva un diritto all'accrescimento del nucleo familiare, per poi sfotterli come essi meritavano, ricordando che le statistiche ponevano l'Italia al primo posto nell'indice mondiale di banalità, sicché la presunzione era decisamente sfavorevole all'ipotesi di eventuali future gravidanze della donna.

Finalmente una boccata di ossigeno giuridico e il lancio di gas lacrimogeni per disperdere la fitta schiera dei millantatori. Ma si, trattò di una rara avis. I Decisionisti minori, infatti, incalzavano a loro volta. Gli artt. 2 e 13 Cost. erano richiamati per accordare il risarcimento all'uomo (e a sua moglie) che, a seguito dell'esito negativo di una sterilizzazione, aveva procreato, sicché aveva visto lesa il proprio diritto alla procreazione cosciente e responsabile e quello all'autodeterminazione della coppia, visto che il diritto alla salute poteva valere solo per il difettoso intervento abortivo. L'art. 41 Cost. era invocato per giustificare il risarcimento del danno da licenziamento, se offensivo della personalità del lavoratore, mentre gli affetti per gli animali facevano il loro trionfale ingresso nel risarcimento per la uccisione di cani o gatti e la lesione del diritto ai ricordi era sanzionata qualora il fotografo avesse dimenticato di inserire la cassetta per la video ripresa delle nozze (Proust, dall'alto dei cieli o forse dal basso del settimo cerchio dantesco, avrebbe approvato!). Non mancava poi il diritto al riposo e a godersi la vita allegramente, lesa da una vacanza male organizzata dall'agenzia.

Ormai chi dava e chi prometteva risarcimenti milionari a tutto spiano per la lesione di qualsivoglia situazione. della vita, in grado di provoca-

re turbamenti o anche, per usare espressioni più pedestri, semplici rotture di scatole.

Mangiafoco (personaggio che in una favola non poteva mancare), Solone diventato famoso per la profonda conoscenza dei problemi psichici, non solo in chiave giuridica, ed anche per certe sue caratteristiche di estrosità e originalità non comuni, si guardò intorno, tirò le fila di tutte queste strambe decisioni e sentenziò che era venuto il momento di teorizzare una nuova categoria della responsabilità civile: quella del danno esistenziale, che incideva, cioè, su qualsiasi modalità realizzatrice della persona, quali, tra le altre, egli esemplificò, la nouvelle cuisine, i cori religiosi, la raccolta dei funghi nei boschi, le bocce, la preparazione di marmellate, il bird-watching e così via inventando.

I cittadini esultarono. Vero era che Mangiafoco aveva individuato nel quantum respondeatur il terreno in cui attivare politiche di moderazione, di contenimento, ma c'era sempre la speranza, di incontrare Decisionisti generosi e comunque a caval donato non si sarebbe di certo guardato in bocca, tanto più che era del tutto isolata la tesi di Irons, Solone gentiluomo, colto quanto equilibrato, il quale sosteneva che il danno non patrimoniale, quando non si risolveva in un danno alla salute clinicamente accertato, poteva bensì dar luogo a risarcimento, ma solo simbolico (mille lire? Dieci euro?), perché il ristoro della (pretesa) vittima sarebbe dovuto consistere nel valore morale della pubblica e ufficiale riprovazione contenuta nella condanna.

Povero Irons, costretto a misurare i suoi nobili e alti ideali di moralità, con la pedestre monetizzazione del (preteso) dolore, da un lato, e con la totale irrilevanza della condanna morale, dall'altro, in società in cui la morale era, come diceva il Falstaff verdiano a proposito dell'onore, una parola, ripiena solo di aria che volava, del tutto inutile, non potendo riempire la pancia.

Certo, se i Decisionisti avessero seguito il nobile insegnamento di Irons il problema si sarebbe risolto da sé, perché nessuno avrebbe iniziato un giudizio in nome del morale in luogo di soldi, ma l'atteggiamento dei Decisionisti lasciava intendere che i soldi erano meglio della morale, almeno sul piano della sanzione, sicché le teorie di Mangiafoco avrebbero permesso a molti di lucrare più che un simbolico obolo.

Chi avesse venduto funghi rivelatisi velenosi avrebbe così risarcito, tra l'altro, il danno al coniuge dell'avvelenato, poi guarito, il quale coniuge, per lo shock subito, non avesse più potuto nemmeno sentire l'odore dei funghi stessi, lui che tutte le domeniche li andava a cercare nei boschi. E lo stesso valeva per il figlio che, appassionato di bocce, avesse visto il padre ferito da una boccia in testa durante una partita e fosse rimasto traumatizzato dall'idea di riceverne anche lui una in futuro, sicché aveva rinunciato al piacere di giocare. Per non parlare di chi avesse ricevuto una confessione improvvisa dal proprio padre spirituale, il quale, dopo aver dichiarato di essere, in realtà, un seguace di Satana, gli avesse ripetutamente proposto, con descrizioni di ampi particolari, rapporti sessuali durante una messa nera, sicché, quale esito traumatico, egli avesse perduto la fede e il piacere di cantare nei cori

religiosi. E che dire di quel povero e disgraziato nostalgico, che subiva la distruzione di una reliquia adolescenziale, una ciocca di capelli della prima fidanzata, e, quale esito traumatico, avesse provato un disamore crescente verso la raccolta familiare di cimeli, ormai, ai suoi occhi, privata di ogni significato, o avesse rinunciato alle domeniche in giro per i per i mercatini, con declino di una carriera amatoriale (questo tenero e patetico esempio era farina del sacco di Mangiafuoco)?

Dilatando un pò il nesso di casualità e le ipotesi di danno da rimbalzo, avrebbe avuto diritto al risarcimento anche quell'ornitologo il quale, mentre, in un'oasi protetta, osservava un nido di allodole con il maschio e la femmina intenti ad imboccare amorevolmente i piccoli, li avesse visti morire tutti tra pigolii strazianti, uccisi da un cacciatore di frodo, con esiti psichici drammatici (incubi notturni, perdita di appetito) e incapacità di proseguire nel bird watching e quindi di disinnescare il meccanismo inconscio di coazione e ripetere le esperienze drammatiche, descritto da Freud in *Al là del principio di piacere*.

Inoltre, poiché qualunque fatto idoneo a cagionare un danno esistenziale si sarebbe dovuto considerare illecito, in quanto anti-giuridico, ledendo esso il diritto inviolabile al proprio vissuto esistenziale non biologico e cioè, in parole povere, a non starei anche solamente un pò peggio di prima (formula nella quale si sarebbe potuto racchiudere l'universo che Mangiafuoco aveva ideato), doveva risarcire il danno chi molestava ogni giorno l'amico, sfoffandolo per le cravatte che indossava, lui che le aveva adottate come feticcio sessuale, sicché il suo equilibrio in questo delicato campo ne aveva pesantemente risentito. Per non parlare di chi subiva le pernacchie ogni lunedì mattina in esito ai risultati calcistici della squadra del cuore, con perdita del gusto di vivere, o di chi era accusato di essere uno iettatore (accusa che, di certo, non integrava gli estremi della lesione del diritto alla reputazione, salvo dare dignità giuridica, sia pure in negativo, alla iettatura) e si era di conseguenza rattristato, specie se napoletano. E che dire poi dei turbamenti, degli shock, delle castrazioni psichiche, delle impotenze sessuali, causate dai comportamenti di partners fedifraghi, isterici o sadici, che ti rovinavano la vita, magari con esiti permanenti?

In questi casi il problema sarebbe stato quello di persuadere un Decisionista circa i riflessi negativi subiti a livello di propria identità, sul piano esistenziale, ma trattandosi di provare una condizione intimamente soggettiva, la prova avrebbe finito per assumere i toni di una sofferta confessione, sicché si sarebbe magari potuto applicare (con un'ardita interpretazione evolutiva, di quelle tanto care a certi Decisionisti) la disciplina dell'art. 2730, essendo quello confessato (peggioramento della propria identità) un fatto sfavorevole. Sarebbe valso allora il principio dell'*ipse dixit*.

Le teorie di Mangiafuoco sembravano dunque lo scherzo di un giurista fantasioso, quando i Decisionisti supremi affermarono che se un padre pagava in ritardo, ma con gli interessi, gli alimenti al figlio naturale, doveva riparargli non già il danno patrimoniale, né quello morale, se il

reato era escluso, bensì quello conseguente alla lesione di sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della persona, in quanto figlio e minore, lesione risolvendosi in un danno esistenziale.

Si trattava del solito rinvio a diritti della personalità dei tutto generici e vaghi, tutelati con un collegamento tra gli artt. 2043 e 23 Cost., secondo il sotterfugio giuridico collaudato per il danno biologico (per cui, ad esempio, se la vita indesiderata era frutto dell'errata operazione di aborto, si risarciva il danno biologico della donna e, da rimbalzo, del coniuge, laddove se essa era causata da difettosa sterilizzazione maschile, si risarciva alla coppia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione procreativa ex artt. 2 e 3 Cost., a dimostrazione dell'assoluta identità di ratio decidendi, che era quella di risarcire ad ogni costo), ma per la prima volta il termine danno esistenziale faceva capolino nelle auliche espressioni dei Decisionisti supremi.

Era evidente allora il pericolo che le teorie di Mangiafoco fossero recepite e si desse vita in modo alluvionale a risarcimenti basati su presunzioni o meglio sul fatto in sé di non voler più andare a funghi o fare marmellate, soprattutto considerando che il danno esistenziale, era bensì assorbito, quale sua componente, da quello biologico fisico (non potevo più fare marmellate, perché mi avevano lesionato le mani), che consisteva, appunto, al pari di quello psichico, nella lesione del «valore uomo», anche per le sue attività non lucrative, realizzatrici della personalità, ivi compresi gli hobbies, che essa ostacolava o impediva (tant'è che ne risultava assorbito il danno alla vita di relazione o alla sfera mondano relazionale, per usare la terminologia di Mangiafoco), ma poi finiva per sostituirsi a quello biologico psichico, magari da rimbalzo, quando non fosse stata data la prova della malattia depressiva, come nel caso del superstite, secondo quanto i Decisionisti minori affermavano, divenendo così esso stesso un danno evento.

La Fata Turchina, nella sua materna bontà, al fine di favorire i risarcimenti o in preda ad un raptus iconoclasta (criticato perfino dal Solone Cherubino, suo zio), urlò che il re era nudo e che bisognava prendere atto della necessità anche teorica di invertire l'ordine delle precedenze, nel senso che il danno biologico fisico e il danno psichico avrebbero dovuto essere considerate sotto categorie del danno esistenziale padrone assoluto e incontrastato della scena risarcitoria non patrimoniale. Via libera, dunque, senza più alcuna remora, alle bocce, alla ricerca dei funghi, al bird-watching e soprattutto alla nouvelle cuisine, privati della quale si sarebbe divenuti inappetenti e magari anoressici, con grave danno alla salute, a riprova della bontà dell'inversione propugnata dalla dolce Fata, con il danno biologico che diventava danno conseguenza, rispetto a quello esistenziale, vero e unico danno evento. Il responso di Sachs, veniva così gettato nel cestino della carta straccia. Legando la riparazione equitativa all'accertamento della lesione di un diritto della personalità, inventato di sana pianta, in particolare a quello al proprio vissuto esistenziale non biologico, piuttosto che alle sue conseguenze, le quali sfuggivano ad accertamenti medico clinici, per sconfinare tutt'al più nell'utopistico o nei gusti personali, come tali

insindacabili (la meritevolezza dell'interesse ad una stregua oggettiva, normativa o sociale, sarebbe stata una contraddizione in termini, perché ognuno realizzava se stesso a modo suo, anche con stravaganze e bizzarrie, purché nei limiti del lecito), si era tornati a teorizzare una funzione sanzionatoria e non già compensativa della responsabilità civile, con la corresponsione di una somma castigo, vera e propria pena privata per il danneggiante e *pretium doloris*, analogo a quello che conseguiva al danno morale, per il fantomatico leso.

Inutilmente una minoranza di Soloni invitava alla calma, in particolare l'Alpino, così chiamato a causa del suo naso spesso rosso, quasi venisse dal freddo dei monti, combattuto con grappini, un Solone che abitava bensì in una grotta, ma popolata dalle fantasmatiche fate shakespeariane ed era equilibrato, colto e molto apprezzato.

Egli invitava a distinguere tra diritti della persona e aspirazioni, individuali, tra valori e desideri, opponendosi allo svuotamento dell'art. 2059.

Per parte sua Irons, a proposito del limite previsto dall'art. 2059, aveva, in precedenza, bensì ipotizzato ex artt. 2 e 3 Cost. un ampliamento della rilevanza giuridica, dei vari aspetti della personalità umana, ma subito mettendo le mani avanti: questa eventualità, egli aveva precisato, poteva essere scambiata per una boutade, ma non era così, si trattava invece di un'ipotesi sperimentale o meglio tutta da sperimentare.

L'esperimento, poi, si era, dunque, fatto e l'esito era stato quello paventato da Irons: si trattava davvero di una boutade, finita nella gastronomia delle marmellate, dei funghi e della nouvelle cuisine o, per chi amava più lo spirito che il corpo, nelle romanticherie, alquanto feticistiche e masturbatorie, sulle ciocche di capelli adolescenziali delle fidanzate.

Epilogo. I Rappresentanti del popolo erano disperati, perché, ormai i cittadini noti giocavano più al lotto, all'enalotto o al gratta evinci, ma si dedicavano alla più sicura e redditizia invenzione di strani diritti e soprattutto di modalità realizzatrici della propria esistenza. I più furbi avevano scoperto la dimensione dell'ozio, quelli più colti si rifacevano alla vita vegetativa teorizzata da Schlegel nella Lucinde o al teatro indiano del non evento o all'oblomovismo, sicché non lavoravano più e vivevano solo in attesa che qualche malcapitato turbasse la serenità della loro inedia: ad esempio, un parente o un amico che, rappresentando a tinte fosche il loro futuro, tra minacce di ictus, infarti o demenza senile precoce, incautamente li esortasse ripetutamente a muoversi, a fare uno sport, a dimagrire, essendo evidente che all'ozio si accompagnava una crescita esponenziale delle dimensioni, così facendoli piombare in uno stato di angoscia. Gli altri, quelli attivi, non lo erano nel, lavoro, ma nell'inseguire e praticare ossessivamente un hobby, che potesse essere ostacolato da qualcuno, per lucrare il risarcimento e passare poi ad altro hobby.

E così tra entrate delle lotterie che crollavano (al pari dei beni culturali cui in parte esse erano destinate) e prodotto interno lordo in calo (con

gravi problemi per l'osservanza dei parametri di Maastricht) i Rappresentanti del popolo decisero di rivolgersi in via del tutto riservata proprio a Mangiafoco, supplicandolo, in nome del superiore interesse del Paese, non già di ripudiare le sue idee (egli non lo avrebbe, del resto, mai fatto), ma di suggerire una qualche iniziativa atta a persuadere i Decisionisti a non risarcire più quei pretesi danni. Gli garantirono il più assoluto anonimato e gli offrirono quale ricompensa l'opera omnia dei Soloni Ottimo.

Mangiafoco esitò molto, poi accettò, un pò per carità di Patria, ma molto perché eccitato dall'idea di poter sperimentare su se stesso uno sdoppiamento di personalità così clamoroso o quanto meno una sindrome analoga a quella del colonnello inglese nel film Il ponte sul fiume Kwai. Rifiutò invece, quasi offeso e con un gesto di fastidio, l'offerta delle opere di Ottimo.

Mangiafoco si era già occupato delle psicologie dei Decisionisti in un saggio indimenticabile, in cui aveva sfottuto a sangue uno di loro, reo di aver qualificato l'attività del seduttore di donne coniugate come induzione all'inadempimento dell'obbligo di fedeltà. Si mise dunque al lavoro e, riprendendo le conclusioni di quel saggio, osservò, innanzi tutto, che, con le loro decisioni stravaganti, i Decisionisti volevano porsi al centro dell'attenzione. Una banale forma di narcisismo, dunque, nella migliore delle ipotesi, che poteva però sfociare in delirio di onnipotenza, nella peggiore.

All'epoca l'Italia era già preda del protagonismo degli Accusatori, appartenenti alla stessa casta dei Decisionisti penali, protagonismo che li aveva indotti ad irridere la separazione tra i poteri, al punto che il loro programma era divenuto quello di rivoltare il Paese come un calzino, occupandosi solo di accuse contro i Rappresentanti del popolo.

In tal modo essi erano, citati, intervistati e fotografati magari a cavallo di un destriero bianco, molto simile, salvo la postura, a quello di Napoleone nel celebre ritratto di David: ci mancava solo il cappello con la N, quello che indossavano coloro il cui narcisismo e il cui delirio di onnipotenza fossero degenerati in pazzia.

I Decisionisti che si occupavano solo delle liti di diritto civile si trovavano invece in difficoltà, perché era arduo finire sui giornali o in televisione, sicché la loro meta di protagonisti era quella di potersi rileggere le decisioni sulle riviste giuridiche specializzate, dove, peraltro, spesso subivano le critiche dei Soloni, sicché il loro protagonismo andava a braccetto con un qualche masochismo. Era infatti difficile da digerire, senza mal di pancia, quella odiosa vivisezione, che finiva per porre idealmente sulla loro testa il cappello con le orecchie d'asino.

La seconda osservazione di Mangiafoco fu ancora più penetrante. Con le loro decisioni i Decisionisti parlavano con se stessi e di se stessi, al pari del resto dei Soloni (e lui lo sapeva per esperienza personale). Perché dunque erano così propensi a risarcire? Intendevano punirsi, identificandosi con il danneggiante, o non piuttosto vendicarsi, identificandosi con il danneggiato?

Mangiafoco dichiarò che questa seconda era la spiegazione, giusta e motivò, con ampia cognizione di causa, che dietro il danno esistenziale e il risarcimento facile, si nascondeva il tentativo di introdurre nel nostro ordinamento giuridico non tanto il diritto alla ricerca della felicità, come era scritto nella Costituzione degli U.S.A., quanto ancor di più il diritto ad essere felici, sicché di fronte a qualsivoglia turbamento provocato da terzi, spettava ai Decisionisti di correre ai ripari, favorendo il processo di «edonicizzazione» della società o almeno di coloro i quali glielo chiedevano.

Poiché, peraltro, per superare il turbamento non si poteva procedere in forma specifica, rincorrendo tutti i sogni, quali, ad esempio, procurare un incontro ravvicinato con la donna o con l'uomo oggetto di brame, concedere il titolo di commendatore della Repubblica o far conseguire il titolo di Solone, i Decisionisti si erano rifugiati nel denaro, considerato misura di ogni cosa e dunque anche della felicità, sicché i risarciti fossero in grado di ricercarla nella direzione preferita, comprandosi la donna o l'uomo, il titolo di commendatore o quello di Solone, che oltre tutto ormai costava pochissimo, essendo l'offerta quasi superiore alla domanda, tant'è che qualsivoglia povero (di idee) era in grado di conseguirlo.

Il problema era allora quello di comprendere perché i Decisionisti favorissero questa spinta edonistica. Mangiafoco lo affrontò tenendo ben presente che numerose erano le decisioni in tal senso, sicché non si trattava di analizzare una o un'altra, ma di prendere atto dell'esistenza di un orientamento a livello perfino di Decisionisti supremi. Dunque l'indagine psicologica questa volta andava condotta con riferimento alla categoria dei Decisionisti e non di questo o di quel Decisionista più o meno stravagante.

Mangiafoco meditò a lungo e giunse alla conclusione che la casta dei Decisionisti era troppo felice e dunque scambiava il normale disagio esistenziale con la depressione e il danno psichico. La loro felicità dipendeva da due fattori fondamentali: innanzitutto, sul piano economico, vantavano il miglior trattamento tra tutti i dipendenti dello Stato, specie considerando che, quando entravano nei ruoli, essi erano, mediamente, di rilevante e deprimente ignoranza e i più restavano tali per lunghissimi anni, se non per sempre; in secondo luogo qualunque idiota, vinto per puro caso il concorso, poteva diventare per anzianità il Supremo dei Decisionisti supremi, sol che l'anagrafe comparativa l'avesse assistito.

Mangiafoco, suggerì pertanto di agire in due direzioni: diminuire lo stipendio e introdurre esami rigorosi ogni due anni per tutti i Decisionisti, con immediata espulsione dai ruoli di coloro i quali, entrati asini, tali fossero restati. In tal modo i Decisionisti avrebbero vissuto lo stress conseguente a disagi economici e lavorativi, come una normale condizione psichica, che abituava a vivere e ad accettare la vita anche nel molto di assurdità che caratterizzava la condizione umana. Del resto, egli notò da conoscitore di Kierkegaard, l'angoscia esistenziale era l'anticamera del misticismo, favorendo la ricerca dell'assoluto, che, solo,

sarebbe stato in grado di dare la vera felicità. Dunque anch'essi avrebbero così compreso che era vana utopia ipotizzare felicità terrene, oggetto di diritti, risarcibili con un equivalente monetario, se lesi.

Mangiafoco rilesse il parere, lo approvò (egli, da studioso della follia, ora un esperto di sdoppiamenti) e lo inviò ai Rappresentanti del popolo, i quali lo lessero, a loro volta con evidente gioia. Tutti facevano grandi segni di consenso con il capo, con le mani, con ogni poro della pelle. Mangiafoco aveva sicuramente centrato il bersaglio.

Dopo un primo momento di euforia, essi si chiesero però se fosse possibile adottare in concreto le misure suggerite dall'estroso Solone e si risposero che no, non era possibile, perché altrimenti i Decisionisti sarebbero insorti e gli Accusatoti avrebbero frugato nei cassetti, trovando certamente qualcosa con cui rimproverare i Rappresentanti del popolo. La casta era troppo forte e dominante (specie considerando, che il comportamento dei Decisionisti era controllato da altri Decisionisti, sul piano disciplinare) per poterla provocare.

Ripiegarono allora su altre soluzioni. Il problema era quello di trovare il modo di renderli infelici, senza però adottare alcun provvedimento contro di loro, ma semmai in loro apparente favore. La contraddizione era tale che, per lunghe ore i Rappresentanti discussero invano. L'unica proposta che aveva ricevuto un minimo di attenzione era quella a di invitare i tanti Decisionisti che facevano politica sfruttando le loro decisioni, a farla direttamente in proprio, candidandosi nelle liste elettorali delle varie congreghe in cui i Rappresentanti erano divisi, e poi manovrare in modo tale da farli trombare. Una vendetta sottile e di sicuro esito, perché il Decisionista trombato sarebbe divenuto lo zimbello dei colleghi, che tra, di loro se ne dicevano di tutti i colori, quasi quanto accadeva tra i Soloni. L'infelicità sarebbe stata in tal modo certa.

La perfida idea fu però accantonata, perché essa avrebbe coinvolto un numero di Decisionisti bensì considerevole in assoluto, ma modesto in relativo, sicché il problema dell'infelicità non sarebbe stato risolto a livello di categoria.

Dopo un'intera giornata di discussioni, i Rappresentanti del popolo si dissero che non vi era altra strada se non quella di ricorrere alla legge, per tentare di imbrigliare i cavalli inibizzarriti. Fù, così che, con molta cautela, si cominciò ad affrontare innanzi tutto il problema del risarcimento per i danni biologici, fissando criteri oggettivi, ma il tentativo abortì immediatamente per la reazione dei Decisionisti, i quali minacciarono di ricorrere ancora una volta al Collegio dei Probiviri, i cui responsi erano stati la causa prima di tutti i guai.

Si pensò allora di fermare la proliferazione dei diritti della personalità posticci, che erano poi quelli che più facilmente permettevano di risarcire danni presunti e inesistenti, in nome della felicità asseritamente perduta, proliferazione favorita da teorie, quale quella avanzata dal Solone Brontolo, secondo cui si sarebbe dovuto aver riguardo alla tipizzazione sociale, che, a suo dire, costituiva il criterio e il momento essenziale di selezione di ogni singolo aspetto da ricondurre al valore giuridico generale di persona. Non era infitti il diritto alla felicità il più

socialmente tipico tra tutti i diritti posticci, in nome di quel pascoliano fanciullino, che albergava, immortale, in ogni italico (e pinocchiesco) cuore?

Qualche Rappresentante del popolo propose pertanto di tipizzare bensì, ma con legge, i diritti inviolabili, richiamati genericamente dall'art. 2 Cost. La materia era però scottante e pericolosa, perché avrebbe scatenato gli appetiti di tutti gli ideologi, ormai in forte crisi da astinenza, nessuno più occupandosi di loro e delle loro elucubrazioni, un tempo al centro di ogni dibattito.

Si sarebbe così passati dalla padella nella brace. Di fronte al pericolo di rivedere in televisione certe facce, di leggere certa prosa, di risentire gli slogans inconcludenti e vuoti dei tempi andati, i Rappresentanti del popolo conclusero all'unanimità che era molto meglio tenersi i Decisionisti felici e contenti e, con loro, la proliferazione casareccia dei risarcimenti, in nome di una società edonistica e illusoria, di eterni bambini, nostalgici di Pinocchio e del paese dei balocchi (esistenziali).

Le compagnie di assicurazione, che, attendevano con ansia le decisioni dei Rappresentanti del popolo, esultarono. Dopo l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli era, infatti, in arrivo quella contro i danni esistenziali comunque cagionati, che sarebbe stata inevitabile, atteso che, grazie ai Decisionisti, si sarebbe presto trattato di un rischio di massa.

Morale. E così, grazie ai tanti utopisti che sfoderavano la spada dell'Islam per difendere la felicità e la serenità della psiche, invitando, a chiedersi, prima di tutto, che cosa fosse l'uomo, come realizzasse se stesso, come fosse difendibile la sua dignità, le compagnie di assicurazione avrebbero fatto solidi a palate, alla faccia degli anatemi, lanciati, dai puri e duri, contro ogni tentativo di deporre le armi di fronte al mercato e ai suoi modelli.

Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia.

Chi volesse verificare quanto, nella favola, è frutto di invenzione o di effettiva realtà dei c.d. diritto, vivente, potrà consultare, tra l'altro:

E. BETTI, Sui principi generali del nuovo ordine giuridico, in Riv. Dir. Comm., 1940, I, p. 217, 222.

F. FERRARA sen., I principi generali dell'ordinamento giuridico, in: Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista, Pisa, 1943, p. 315-316.

A. FEDELE, Il problema della responsabilità del terzo per pregiudizio del credito, Torino, 1954

R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, in Nss. Dig. It., XV (ora in Scritti giuridici, I, Padova, 1996, p. 319).

P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961.

S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964.

P. SCHLESINGER, La «ingiustizia» del danno nell'illecito civile, in Jus, 1960, p. 336.

R. SACCO, L'ingiustizia di cui all'art. 2043, in Foro pad 1960, I 1420.

F. GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contr. e impr.*, 1985, p. I.

A. DE. CUPIS, *Il danno*, Milano, 1979.

A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972.

C. CASTRONOVO, *Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale*, Milano, 1998.

R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 277 (ora in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1996, p. 581).

D. TOPPETTI, *Il danno psichico nell'ordinamento italiano e nell'esperienza dei paesi di common law*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 1591.

G. COMANDÉ, *Le non pecuniary losses in common law*, in *Riv. dir. civ.* 1993, I, p. 453, spec. p. 520 521 e n. 251.

S. FREUD, *Lutto e melanconia*, in *Opere*, 8, Torino, 1978, p.104.

P. CENDON, *Non di sola salute vive l'uomo*, in *Il danno esistenziale* (a cura di P. Cendon e P. Ziviz), Milano, 2000, p. 5,

G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l'economia del dolore*, in *Riv. Dir. comm.*, 1999, I 795.

P. ZIVIZ, *Verso un altro paradigma risarcitorio*, in *Il danno esistenziale*, cit., p. 25

P.G. Monateri, *Verso una teoria del danno esistenziale*, in *Il danno esistenziale*, cit., p. 713.

F.D. BUSNELLI, *A dieci anni, ecc.*, in *Resp. civ. e prev.* 1997, p. 917.

F.D., BUSNELLI, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1996, I, p. 1, 20.

G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, I, p. 137 (ora in *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1985, p. 337).

P. CENDON, *Non desiderare la donna d'altri*, in *Contr. e impr.* 1990, p. 607.

D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 400.

Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, in *Foro it.* 1953, I, 1087.

Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro it.* 1971, I, 1284.

Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro it.* 1986, I, 2053.

Cass. 30 giugno 1998, n. 6404, in *Danno e resp.* 1999, 323.

Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in *Foro it.* 1994, I, 3297.

Corte cost. 22 luglio 1996, n. 293 (ord.), in *Giur. it.* 1997, I, 1, 314.

Cass. 1 dicembre 1998, n. 12195, in *Foro it.* 1999, I, 77.

Trib. Milano 1 aprile 1999, in *Nuova giur. civ. comm.* 2000, I, 4.

Cass. 17 settembre 1996, n. 8305, in *Giur. it.* 1987, I, 1, 1372.

Trib. Milano 18 febbraio 1988, in *Nuova giur. civ. comm.* 1989, I 152.

Cass. 13 novembre 1997, n. 11236, in *Nuova giur. civ. comm.* 1998, I, 663.

Trib. Milano 21 luglio 1998, in *Nuova giur. Civ. comm.* 1999, I, 598.

Cass. 15 aprile 1998, n. 3807, in *Giur. it.* 1999, 2270.

Cass. 11 novembre 1986, n. 6607, in *Nuova giur. civ. comm.* 1981, I, 343.

Cass. 11 febbraio 1998, n. 1421, in *Giust. civ.* 1998, I, 1273.

Trib. Milano 20 ottobre 1997, in *Danno e resp.* 1999, 82.
Pr. Ferrara, 25, novembre 1993, in *Nuova giur. civ. comm.* 1995 I,70.
Pr. Rovereto 15 giugno 1994, in *Nuova giur. civ. comm* 1995,I, 133.
Pr.,.Palermo 17 febbraio 1997, in *Giust. civ.* 1998, I, 2037.
Pr. Ivrea 21 settembre 1998, in *Danno e resp.* 1999, 565
Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in *Corr. Giur.* 2000, 873.
Cass. 8 luglio 1994, n. 6464, in *Giust. civ.* 1995, I, 767.